

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner
Dr. Verena Klausner
Rag. Stefano Seppi
Dr. Andrea Tinti

Dr. Oskar Malfertheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Massimo Moser

Mitarbeiter - Collaboratori
Dr. Karoline de Monte

Dr. Matthias Sepp

Circolare

numero:	53i
del:	2015-07-01
autore:	Dr. Alfredo Molinari

A tutti i clienti interessati

Credito di imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive (hotel, alberghi, campeggi, residence, ostelli, ecc.)

Come già anticipato lo scorso anno¹, è stata prevista un'agevolazione fiscale, sotto forma di credito di imposta, in favore delle strutture ricettive che procedono con la digitalizzazione dei propri esercizi ricettivi².

La novità è che è stato emanato il decreto ministeriale attuativo³ nonché emessa una nota ministeriale⁴ e sono quindi state stabilite le relative disposizioni applicative.

1 Soggetti beneficiari del credito di imposta

La legge istitutiva parla di:

- 1) esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari;
- 2) agenzie di viaggi e tour operator che applicano lo studio di settore VG78U, che risultino appartenenti al cluster 10⁵ o al cluster 11⁶.

Il decreto attuativo⁷ stabilisce che per esercizio ricettivo singolo si intende la struttura, organizzata in forma imprenditoriale, riconducibile o alla struttura alberghiera⁸ oppure alla struttura extra-alberghiera⁹. Possono beneficiare del credito d'imposta di cui in premessa sempre che svolgano in via non occasionale le attività di cui alla divisione 55 (alloggio) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

Per esercizio ricettivo aggregato con servizi extra-ricettivi o ancillari, si deve invece intendere l'aggregazione, nella forma del consorzio, delle reti d'impresa, delle ATI e organismi o enti similari, di un esercizio ricettivo singolo, come sopra definito, con soggetti che forniscano

1 Vedasi circolare del nostro Studio n. 56 del 17/06/2014

2 Art. 9 del DL 83 del 31/05/2014 - cd. "Decreto cultura"

3 DM del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di concerto con il MEF e sentito il MISE) 12/02/2015, pubblicato sulla G.U. 23/03/2015, n. 68

4 Nota del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 25/05/2015

5 Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming

6 Agenzie specializzate in turismo incoming

7 Art. 2 del DM 12/02/2015

8 Struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, i condhotel e i marina resort, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali

9 Ostelli per la gioventù; case e appartamenti per vacanze; residence; case per ferie; bed and breakfast; rifugi montani, nonché le strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali

servizi accessori alla ricettività, quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe.

Rimane fermo, nel caso di servizio ricettivo aggregato, che destinatario dell'agevolazione fiscale è l'esercizio ricettivo singolo componente l'aggregazione.

2 Spese agevolabili

Dal combinato disposto della legge istitutiva e del DM attuativo¹⁰ risultano agevolabili le spese per:

- impianti wi-fi¹¹;
- siti web ottimizzati per il sistema mobile¹²;
- programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi¹³;
- spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio¹⁴;
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale¹⁵;
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità¹⁶;
- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente per le suddette attività¹⁷.

Le singole voci di spesa sono eleggibili, ciascuna, nella misura del 100%.

Sono esclusi dalle spese agevolate i costi relativi all'intermediazione commerciale.

Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo il criterio di competenza¹⁸.

3 Attestazione da parte di un soggetto abilitato

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

4 Determinazione del credito di imposta

Il credito di imposta spetta per le spese sostenute nei periodi di imposta **2014, 2015 e 2016** ed è pari al 30% dei costi ammissibili.

Per ciascun soggetto ammesso al beneficio il credito di imposta può essere di importo massimo complessivo di 12.500 € (massimale di spesa 41.666 €) e, comunque, verrà riconosciuto fino ad esaurimento degli stanziamenti previsti (15 milioni di euro l'anno). Alle agenzie di viaggi e tour operator va al massimo il 10% di tali stanziamenti (1,5 milioni di euro l'anno).

¹⁰ Art. 4 del DM 12/02/2015

¹¹ A condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download: acquisto e installazione di modem/router; dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale)

¹² Acquisto di software e applicazioni

¹³ Acquisto di software e hardware (server, hard disk)

¹⁴ Contratto di fornitura spazi web e pubblicità on-line

¹⁵ Contratto di fornitura di prestazioni e di servizi

¹⁶ Contratto di fornitura di prestazioni e di servizi; acquisto di software

¹⁷ Contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio)

¹⁸ Ex art. 109 DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

Tale credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Il credito d'imposta per la digitalizzazione:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES) e dell'IRAP;
- è utilizzabile soltanto in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime spese, con altre agevolazioni di natura fiscale;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso.

Ma nel modello UNICO 2015 SC a rigo RU1 è prevista l'indicazione del credito in esame (codice "A5") esclusivamente da parte dei soggetti con periodo d'imposta "a cavallo" "sempreché la misura agevolativa abbia avuto attuazione entro la chiusura del periodo d'imposta".

Nel quadro RU del modello UNICO 2015 PF e SP non è presente alcun rigo dedicato al credito in esame.

5 Rispetto della normativa UE sugli aiuti "de minimis"

Per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2020 il massimale di aiuti che un'impresa può ricevere dallo Stato nell'arco di un triennio è pari a 200.000 € complessivi¹⁹.

L'erogazione dei bonus in esame deve essere considerata nel calcolo di tale limite e ai fini del calcolo del massimale, va tenuto presente il concetto di "impresa unica" introdotto dal Regolamento UE, che obbliga a considerare come un'entità singola le imprese tra loro collegate.

6 Procedura di accesso al beneficio per le spese sostenute nel 2014

Il soggetto che intende usufruire dell'agevolazione deve presentare, in via telematica, una specifica domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo tramite il Portale dei Procedimenti <https://procedimenti.beniculturali.gov.it>

Il legale rappresentante dell'impresa deve registrarsi al citato Portale e attivare una pratica relativa al "TAX CREDIT DIGITALIZZAZIONE". È possibile attivare una pratica per ogni impresa rappresentata.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta utilizzando il fac-simile definito dal Ministero deve:

1) riportare il costo complessivo degli interventi e l'ammontare delle spese agevolabili, l'attestazione di effettività delle spese sostenute da parte del soggetto abilitato di cui al paragrafo 3, il credito d'imposta spettante;

2) essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla documentazione amministrativa e tecnica data da

- dichiarazione dell'imprenditore degli interventi effettuati;
- attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese (utilizzando il fac-simile definito dal Ministero);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti "de minimis" di cui al paragrafo 5 eventualmente fruiti nell'esercizio in corso e nei due precedenti.

¹⁹ Regolamento UE n. 1407/2013

L'istanza e la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute vanno compilate direttamente dal sito Internet del Ministero, scaricate in formato pdf non modificabile nonchè firmate digitalmente rispettivamente dal legale rappresentante e dal soggetto autorizzato ad attestare le spese.

Le domande vanno “**caricate**” nel citato Portale dalle ore 10.00 del 22/06/2015 alle 12.00 del 24/07/2015 e fino all'invio definitivo dell'istanza e della relativa attestazione firmate digitalmente, è possibile variare, modificare, rettificare i dati già inseriti.

Per la conclusione del procedimento è necessario inviare, sempre tramite accesso al citato Portale, l'istanza e l'attestazione di effettività delle spese sostenute dalle ore 10.00 del 13/07/2015 alle 12.00 del 24/07/2015. A seguito dell'invio dell'istanza, viene rilasciata una ricevuta con indicazione della data e dell'ora di acquisizione dei documenti, valida per la definizione della graduatoria nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza.

Le risorse sono assegnate sulla base dell'ordine di presentazione delle domande e fino al relativo esaurimento (15 milioni di euro di cui massimo 1,5 destinati alle agenzie di viaggio e ai tour operator) e quindi si consiglia vivamente di essere fra i primi ad inviare il 13/07/2015.

Una volta fatto l'invio definitivo è possibile inviare una nuova istanza previo annullamento dei documenti già caricati/inviati ma ciò comporta la perdita del precedente ordine cronologico di arrivo in graduatoria, conseguito con il primo invio dei documenti.

7 Procedura di accesso al beneficio per gli anni successivi

Per le spese sostenute nel 2015 e nel 2016 le imprese interessate presentano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apposita domanda, sempre secondo la modalità telematica esposta nel paragrafo 6, nel periodo che va dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle spese²⁰ (pertanto rispettivamente dall'01/01 al 28/02 dell'anno 2016 e dell'anno 2017).

8 Graduatoria domande ammesse

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro 60 giorni dal termine di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti richiesti, comunica all'interessato il diniego/riconoscimento del credito d'imposta e in quest'ultimo caso l'importo spettante²¹.

Per il 2014, vista la scadenza del 24/07/2015, l'elenco delle domande ammesse, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero il 25/09/2015.

9 Revoca del credito, controlli e procedure di recupero

Il beneficio è revocato²², con le conseguenze di legge civile, penale e amministrativa, in caso di:

- insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che danno diritto al credito d'imposta;
- documentazione allegata contenente elementi non veritieri / incompleta;
- destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni oggetto degli investimenti agevolati;
- falsità delle dichiarazioni rese.

In particolare, se l'indebita fruizione (anche parziale) del credito in esame è accertata²³:

20 Art. 5 del DM 12/02/2015

21 Art. 6 del DM 12/02/2015

22 Art. 7 del DM 12/02/2015

23 Art. 8 del DM 12/02/2015


- dal Ministero, a causa del mancato rispetto delle condizioni richieste o di determinazione del credito su spese non agevolabili, lo stesso provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni;
- dall'Agenzia "nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo", la stessa ne dà comunicazione al Ministero.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Handwritten signatures of Peter Winkler, Maurizio Sandrini, and Giancarlo Engeli.